

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1976

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(76/759/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro gli indicatori luminosi di direzione ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi <sup>(3)</sup> ;considerando che, con direttiva 76/756/CEE <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha adottato le disposizioni comuni concernenti l'installazione dei dispositivi d'illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ;

considerando che nell'ambito di una procedura di omologazione armonizzata relativa agli indicatori luminosi di direzione ogni Stato membro ha la possibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni

comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta tramite invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione ; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli altri Stati membri ;

considerando che occorre tener conto di talune prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 6 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des indicateurs de direction des véhicules à moteur — à l'exception des motocycles — et de leurs remorques) <sup>(5)</sup> allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

1. Ogni Stato membro procede su richiesta all'omologazione CEE di qualunque tipo di indicatore luminoso di direzione conforme alle prescrizioni di costruzione e di collaudo di cui agli allegati 0, I, III, IV e V.

2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE adotta le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

<sup>(1)</sup> GU n. 28 del 17. 2. 1967, pag. 458/67.<sup>(2)</sup> GU n. 224 del 5. 12. 1966, pag. 3802/66.<sup>(3)</sup> GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.<sup>(4)</sup> Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> Documento della Commissione economica per l'Europa E/ECE/324/ADD 5 del 22 maggio 1967.

### Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano al fabbricante o al suo mandatario un marchio di omologazione CEE conforme al modello previsto nell'allegato III per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione da essi omologato a norma dell'articolo 1.

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra gli indicatori luminosi di direzione di un tipo omologato a norma dell'articolo 1 ed altri dispositivi.

### Articolo 3

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di indicatori luminosi di direzione per motivi concernenti la costruzione o il funzionamento, se questi recano il marchio di omologazione CEE.

2. Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione di indicatori luminosi di direzione recanti il marchio di omologazione CEE che, sistematicamente, non siano conformi al tipo omologato.

Questo Stato informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure adottate, precisando i motivi della decisione.

### Articolo 4

Entro il termine di un mese le autorità competenti di ogni Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato II, compilate per ogni tipo di indicatore luminoso di direzione che esse omologano o rifiutano di omologare.

### Articolo 5

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE costata la non conformità al tipo che ha omologato di diversi indicatori luminosi di direzione muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, esso adotta i provvedimenti necessari onde garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le autorità competenti di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri delle misure adottate, le quali possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino allo revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni se vengono informate dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'esistenza di una tale mancanza di conformità.

2. Le autorità competenti degli Stati membri si informano reciprocamente, entro un mese, della revoca di un'omologazione CEE accordata, come pure dei motivi di tale misura.

### Articolo 6

Ogni decisione di rifiuto o revoca di omologazione o divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in base alle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle vie di ricorso aperte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale tali ricorsi possono essere presentati.

### Articolo 7

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione se questi recano il marchio d'omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

### Articolo 8

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti gli indicatori luminosi di direzione, se questi recano il marchio di omologazione CEE e sono montati in conformità delle prescrizioni della direttiva 76/756/CEE.

### Articolo 9

Ai sensi della presente direttiva, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, delle trattrici e macchine agricole e delle macchine operatrici.

### Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate a norma delle procedure previste dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

*Articolo 11*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° luglio 1977 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° ottobre 1977 al più tardi.

2. Sin dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione, in tempo utile per permetterle di presentare le sue osservazioni, di qualsiasi progetto relativo alle disposizioni di ordine legislativo, regolamentare o am-

ministrativo che essi intendano adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. van der STOEL

## Elenco degli allegati

- Allegato 0 (\*): Definizione, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità delle prove, colore della luce emessa, conformità della produzione
- Allegato I (\*): Categorie degli indicatori luminosi di direzione: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale
- Allegato II: Modello di scheda di omologazione CEE
- Allegato III: Condizioni di omologazione CEE e marcatura  
— Appendice: esempio di marchio d'omologazione CEE
- Allegato IV (\*): Misure fotometriche
- Allegato V (\*): Colore della luce emessa: coordinate tricromatiche

(\*) I requisiti tecnici di questo allegato sono analoghi a quelli del regolamento n. 6 della Commissione economica per l'Europa; in particolare le suddivisioni in punti sono le stesse. Per questo motivo, se un punto del regolamento n. 6 non trova riscontro in un punto della presente direttiva, il suo numero è indicato per memoria fra parentesi.

## ALLEGATO 0

## DEFINIZIONE, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA, MODALITÀ DELLE PROVE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

## 1. DEFINIZIONE

## 1.1. « Indicatore luminoso di direzione »

Per « indicatore luminoso di direzione » s'intende la sorgente luminosa che serve per segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra.

(2.)

(3.)

(4.)

## 5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 6 e 8.

5.2. I dispositivi devono essere progettati e costruiti in modo tale che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dalla presente direttiva.

## 6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

6.1. Lungo l'asse di riferimento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo qui sotto definiti:

Indicatore di categoria	Minimo (cd)	Massimo (cd)
1	175	700 <sup>(1)</sup>
2	50	200
5	0,3	200

<sup>(1)</sup> Vedi tuttavia il punto 6.2.3.2 del presente allegato e l'allegato IV.

- 6.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni :
- 6.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato IV, essa deve essere almeno uguale al prodotto del minimo di cui al punto 6.1 per la percentuale indicata nel quadro suddetto per quella determinata direzione ;
- 6.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui la luce può essere osservata, essa non deve superare il massimo menzionato al punto 6.1 ;
- 6.2.3. inoltre,
- 6.2.3.1. in tutta l'estensione dei campi definiti dagli schemi dell'allegato I, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,3 cd per i dispositivi delle categorie 1, 2 e 5 ;
- 6.2.3.2. per i dispositivi della categoria 1, l'intensità della luce emessa nelle direzioni corrispondenti ai punti di misura del quadro di ripartizione luminosa, al di fuori di quelli compresi tra 0° e 5° a destra e tra 0° e 5° a sinistra, non deve superare 400 cd ;
- 6.2.3.3. le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato IV sulle variazioni locali di intensità devono essere rispettate.
- 6.3. Le intensità debbono essere misurate con lampada o lampade permanentemente accese e con luce colorata.
- 6.4. L'allegato IV, cui si riferisce il punto 6.2.1, fornisce precisazioni sui metodi di misura da applicare.

## 7. MODALITÀ DELLE PROVE

- 7.1. Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per il dispositivo e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade.

(7.2.)

## 8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il dispositivo deve emettere una luce color giallo-ambra. Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE), deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte dall'allegato V.

## 9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni dispositivo recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 8. Tuttavia, per un qualsiasi dispositivo prelevato da una fabbricazione di serie, i requisiti relativi al minimo di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al punto 7) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80 % dei valori minimi prescritti dai punti 6.1 e 6.2.

(10.)

(11.)

(12.)


## ALLEGATO I

CATEGORIE DEGLI INDICATORI LUMINOSI DI DIREZIONE  
ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE (\*)


In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale sono di  $15^\circ$  al di sopra e di  $15^\circ$  al di sotto del piano orizzontale.

## Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale

*Categoria 1:* Indicatori di direzione destinati alla parte anteriore del veicolo




*Categoria 2:* Indicatori di direzione destinati alla parte posteriore del veicolo



(\*) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati su il lato destro del veicolo. Le frecce sono rivolte verso la parte anteriore del veicolo.

*Categoria 5:* Indicatori luminosi di direzione ripetitori laterali destinati ad essere utilizzati su un veicolo che è parimenti equipaggiato di indicatori di direzione delle categorie 1 e 2.



## ALLEGATO II

## MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE

Formato massimo: A 4 (210×297 mm)

Indicazione  
dell'amministrazioneComunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto o la revoca dell'omologazione CEE  
di un tipo di indicatore luminoso di direzione

- N. di omologazione: .....
1. Dispositivo (\*):
    - della categoria 1
    - della categoria 2
    - della categoria 5
  2. Tipo e numero delle lampade: .....
  3. Marchio di fabbrica o commerciale: .....
  4. Nome e indirizzo del costruttore: .....
  5. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario: .....
  6. Presentato all'omologazione CEE il .....
  7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE: .....
  8. Data del verbale rilasciato da questo servizio: .....
  9. Numero del verbale rilasciato da questo servizio: .....
  10. Data dell'omologazione/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (\*): .....
  11. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3 dell'allegato III, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente in particolare: .....
  12. Data del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica (\*): .....
  13. Luogo: .....
  14. Data: .....
  15. Firma: .....
  16. Il disegno n. .... qui allegato indica le caratteristiche e le condizioni geometriche di montaggio del dispositivo sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento del dispositivo.
  17. Eventuali osservazioni: .....

(\*) Cancellare le menzioni inutili.



## ALLEGATO III


## CONDIZIONI D'OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE
  - 1.1. La domanda d'omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.
  - 1.2. Per ciascun tipo di indicatore luminoso di direzione, la domanda deve essere corredata:
    - 1.2.1. dall'indicazione della o delle categorie 1, 2 o 5, cui appartiene il dispositivo ;
    - 1.2.2. da una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, il tipo della lampada o delle lampade previste ;
    - 1.2.3. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente dettagliati per consentire l'identificazione del tipo e della o delle categorie, nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'applicazione sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale  $H = 0^\circ$ , angolo verticale  $V = 0^\circ$ ) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse ;
    - 1.2.4. da due campioni ; nel caso in cui il dispositivo non possa essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.
2. ISCRIZIONI
  - 2.1. I dispositivi presentati all'omologazione CEE :
    - 2.1.1. debbono recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente ; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile ;
    - 2.1.2. debbono recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del tipo di lampada o dei tipi di lampade previsti ;
    - 2.1.3. debbono presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4.3 ; questo spazio dev'essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.3.
3. OMOLOGAZIONE CEE
  - 3.1. Se tutti i campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1, sono conformi agli allegati 0, I, III, IV e V, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero di omologazione.
  - 3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di indicatore di direzione.
  - 3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione ed altre luci, si può attribuire un marchio d'omologazione CEE unico, a condizione che l'indicatore luminoso di direzione sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme alla direttiva particolare ad essa applicabile.
4. MARCATURA
  - 4.1. Ogni indicatore luminoso di direzione conforme al tipo omologato in applicazione della presente direttiva deve recare un marchio d'omologazione CEE.
  - 4.2. Tale marchio è costituito
    - da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e » minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione :
      - 1 per la Germania
      - 2 per la Francia

- 3 per l'Italia
  - 4 per i Paesi Bassi
  - 6 per il Belgio
  - 11 per il Regno Unito
  - 13 per il Lussemburgo
  - DK per la Danimarca
  - IRL per l'Irlanda,
- da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di indicatore luminoso di direzione.
- 4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal o dai seguenti simboli aggiuntivi :
- 4.3.1. una o più delle cifre seguenti : 1, 2 o 5, a seconda che il dispositivo appartenga ad una o a più delle categorie 1, 2 o 5 previste dal punto 1.2.1. Tali cifre sono apposte sopra il rettangolo ;
- 4.3.2. una freccia che indichi il senso di montaggio è apposta sui dispositivi che non possono essere montati indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo. La freccia è orientata verso l'esterno del veicolo per i dispositivi delle categorie 1 e 2 e verso la parte anteriore del veicolo per i dispositivi della categoria 5.
- 4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » in una posizione qualsiasi rispetto a questo rettangolo.
- 4.5. Il marchio d'omologazione CEE e i simboli aggiuntivi devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando gli indicatori di direzione sono montati sul veicolo.
- 4.6. In appendice viene fornito un esempio di marchio d'omologazione CEE.
- 4.7. Nel caso di assegnazione di un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3 per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un indicatore luminoso di direzione e altre luci, può essere apposto un unico marchio d'omologazione CEE costituito da quanto segue :
- un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera « e », seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,
  - un numero d'omologazione CEE,
  - i simboli aggiuntivi previsti dalle varie direttive a norma delle quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.
- 4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dalle direttive a titolo delle quali l'omologazione CEE è rilasciata.


## Appendice

## ESEMPIO DI MARCHIO D'OMOLOGAZIONE CEE



Il dispositivo recante il marchio d'omologazione CEE qui raffigurato è un indicatore luminoso di direzione della categoria 5 che ha ottenuto l'omologazione CEE in Germania (e 1) col numero 1471. La freccia indica l'orientamento per il montaggio di questo dispositivo, che non può essere montato indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo; la punta della freccia è diretta verso la parte anteriore del veicolo.

Senso di orientamento delle frecce del marchio di omologazione secondo la categoria del dispositivo




## ALLEGATO IV

## MISURE FOTOMETRICHE

## 1. METODI DI MISURA

- 1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.
- 1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo tale che :
- 1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza ;
- 1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra  $10'$  e  $1^\circ$  ;
- 1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di  $15'$  dalla direzione di osservazione medesima.

## 2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA



- 2.1. La direzione  $H = 0^\circ$  e  $V = 0^\circ$  corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione  $H = 0^\circ$  e  $V = 0^\circ$ ).
- 2.2. Qualora, all'esame visivo, una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell'intensità luminosa, si deve verificare che nessuna intensità, misurata tra due delle direzioni di misura di cui al punto 2.1, sia :
- 2.2.1. per una prescrizione minima, inferiore al 50 % dell'intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione,
- 2.2.2. per una prescrizione massima, superiore all'intensità massima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione, aumentata di una frazione della differenza tra le intensità prescritte per dette direzioni di misura, essendo questa frazione una funzione lineare della differenza.

## ALLEGATO V

## COLORE DELLA LUCE EMESSA

## COORDINATE TRICROMATICHE

GIALLO AMBRA : limite verso il giallo :  $y \leq 0,429$   
limite verso il rosso :  $y \geq 0,398$   
limite verso il bianco :  $z \leq 0,007$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, deve essere impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K, corrispondente all'illuminante A della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).

---